



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: PAUR – CONFERENZA DI SERVIZI

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. III 10 marzo 2023, n. 322 – PAUR: diniego provvedimento per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico in zona agricola – l'area agricola non è di per sé area inidonea ma è necessario che l'impianto agrovoltaiico rispetti i valori territoriali, ambientali e paesaggistici, compresi quelli inerenti agli aspetti rurali e culturali

La vicenda all'attenzione riguarda un diniego di autorizzazione al rilascio del PAUR ex art. 27 bis d.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione e l'esercizio inizialmente di un impianto fotovoltaico a terra ricadente nel Comune di Brindisi, a seguito della convocazione della relativa conferenza di servizi, nell'ambito della quale erano intervenuti i pareri sfavorevoli della Sovrintendenza, delle Province territorialmente competenti, del Comune e del Servizio agricoltura della Regione Puglia. La Società proponente aveva provato a modificare il progetto originario, provvedendo a riconfigurarne come impianto "agrovoltaiico" anziché come "fotovoltaico a terra"; era stata convocata la seduta decisoria in modalità sincrona della conferenza di servizi per l'espressione del giudizio di compatibilità paesaggistica/ambientale, ma erano pervenuti nuovamente i pareri sfavorevoli di ARPA Puglia, della Soprintendenza, della Sezione Paesaggio della Regione Puglia e del Comune di Brindisi. In particolare, era stato rilevato l'impatto negativo dell'impianto sulla giacitura della maglia agricola per la sussistenza di aree interessate da produzioni agricole di particolare qualità.

Nel merito delle censure, la ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del parere della Provincia di Brindisi eccependo che il provvedimento impugnato comportasse, nelle more dell'individuazione delle aree idonee, che le uniche aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili fossero esclusivamente siti oggetto di bonifica, cave dismesse e miniere, con esclusione delle aree agricole.

Il TAR Lecce riconosce, invece, la legittimità del parere provinciale rilevando che il d.lgs. n. 199/2021 e la L.R. attuativa, non precludono l'installazione di un impianto agrovoltaiico in area agricola e, nello specifico, la determinazione provinciale, così come i pareri sfavorevoli, in essa confluiti, non sanciscono l'inidoneità "tout court" delle aree (agricole) bensì esprimono una serie di diverse motivazioni, ciascuna di esse autonomamente sufficiente a reggere la legittimità del provvedimento negativo, rilevando i diversi impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio dell'impianto in questione. In particolare, l'ARPA ha motivato puntualmente valutando in concreto l'inidoneità dell'impianto (per perdita di suolo agricolo; interferenze sull'attività agricola); il parere negativo della Soprintendenza dipende dalla circostanza che: *"la porzione di territorio che include i lotti di intervento è disseminata di masserie ed insediamenti storicizzati che hanno dettato le matrici evolutive del territorio, delineandone i caratteri che li distinguono e li connotano come elementi identitari e qualificativi"*; il servizio regionale del Paesaggio, ha negato l'assenso *"per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PPTR ..., nei suoi obiettivi di qualità e nella normativa d'uso e comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi"*.

In definitiva, la sentenza riconosce che l'Amministrazione procedente, nell'ambito della propria (ampia) discrezionalità amministrativa e tecnica, dopo una completa istruttoria, ha ampiamente e analiticamente motivato le ritenute ragioni di contrasto del progettato impianto agrovoltaiico, dando atto degli apporti resi dagli organi intervenuti e, dall'altro, ha correttamente esercitato il bilanciamento degli interessi in gioco nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile coniugato con il principio di precauzione, capisaldi della politica ambientale dell'Unione europea, richiamati nell'art. 3-quater del D. Lgs. n. 152/2006.

Pertanto, l'art. 14-ter, comma 7, della L. n. 241/1990 prevede che l'amministrazione procedente adotti la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14- quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza. Di conseguenza, la Provincia di Brindisi non avrebbe potuto discostarsi dall'unanime parere negativo espresso dalle altre Amministrazioni titolari di interessi "sensibili" da ritenersi prevalenti, intesa la prevalenza in termini qualitativi, e non meramente quantitativi del dissenso.

La disciplina degli impianti agri-voltaiici (da ultimo L. 27 aprile 2022, n. 34), peraltro, si preoccupa solo dell'aspetto relativo agli incentivi economici, ma non prevede deroghe alle norme poste a tutela dei valori territoriali, ambientali e paesaggistici, compresi quelli inerenti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

gli aspetti rurali e colturali, tanto più che anche tali tipologie di impianti F.E.R. costituiscono nuove e rilevanti trasformazioni del territorio, incidenti sulla disciplina urbanistica, paesaggistica, ambientale e rurale. Secondo il Giudice, dunque, non vi sono elementi normativi o regolamentari per ritenere che gli impianti agri-voltaici (o agro-voltaici), sia pur con il *favor* legislativo, non debbano rispettare i valori paesaggistici, ambientali e rurali tutelati da norme costituzionali, statali e regionali, anche in base al noto principio in base al quale la legge *tam dixit quam voluit*..

La sentenza del TAR Lecce è stata impugnata avanti al Consiglio di Stato (sub r.g. 8656/2023), e tutt'ora pende l'appello.

Link: <https://portali.giustizia->

[amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_le&nrg=202200672&nomeFile=202300322_01.html&subDir=Provvedimenti](https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_le&nrg=202200672&nomeFile=202300322_01.html&subDir=Provvedimenti)